



LEGGE 22 dicembre 1972, n. 42 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo in data 2 gennaio 1973).

**Normativa per il Corpo Sanitario Sammarinese facente parte del Sistema di Sicurezza Sociale e per i Farmacisti.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 dicembre 1972.*

**Art. 1**

Corpo Sanitario Sammarinese

Tutti i Sanitari inquadrati nell'organico del personale statale, sia in pianta stabile che in incarico, costituiscono il Corpo Sanitario Sammarinese il quale, come tale, fa parte integrante del Sistema di Sicurezza Sociale dello Stato istituito con legge 22 dicembre 1955 n. 42, modificata con legge 30 giugno 1964 n. 37.

**Art. 2**

Rapporto di lavoro

Ai Sanitari di cui al precedente articolo in quanto facenti parte del sistema di Sicurezza Sociale dello Stato, è inibito l'esercizio della libera professione sia nella Repubblica di San Marino che all'estero, pertanto la retribuzione corrisposta dall'I.S.S. ai Sanitari, determinata in base alla Tabella Allegata, dovrà costituire la sola fonte di reddito professionale dei medesimi. Per tanto sono aboliti tutti i compensi percepiti dai Medici sotto forma di quote capitarie, convenzioni ed indennità di qualsiasi genere. I Sanitari quindi hanno l'obbligo di prestare senza alcun altro compenso la propria attività professionale, con scienza e coscienza in armonia con le norme deontologiche, nei confronti di tutti gli assistiti, sia cittadini sammarinesi che stranieri, e di coloro che non sono assistibili dal Sistema di Sicurezza Sociale.

E' fatto obbligo a tutti i Signori di prestare l'attività per i servizi istituzionali e sociali dell'I.S.S. anche fuori della Sede loro affidata entro l'orario di servizio e senza alcuna forma di compenso.

**Art. 3**

Prestazioni Sanitarie

I Sanitari dipendenti dell'I.S.S. non possono rifiutarsi di prestare la loro opera professionale gratuita nei confronti degli assistiti rientranti nella sfera di loro competenza. Sono obbligati altresì, in caso di necessità, a soddisfare nella sfera di loro competenza anche le richieste dei non assistiti dai quali verranno esatti gli onorari professionali, secondo apposite tariffe fissate dall'I.S.S., onorari che, per intero, saranno incamerati dall'Istituto medesimo, secondo le modalità stabilite.

#### **Art. 4**

##### Consulti

Il principio del divieto all'esercizio della libera professione per l'intero corpo sanitario dello Stato è alla base del sistema di Sicurezza Sociale e trova il suo fondamento giuridico nelle leggi dello Stato. Si potrà derogare da questo principio solo per i "Consulti" medici richiesti fuori Territorio da medici forensi a Sanitari del Sistema di Sicurezza Sociale, semprechè preventivamente autorizzati dalla Direzione dell'I.S.S.

La richiesta dovrà essere avanzata dal medico curante alla Direzione dell'I.S.S. tramite la Direzione Sanitaria.

L'onorario, stabilito dall'I.S.S. sentito il Consiglio dei Sanitari, sarà incassato dall'I.S.S. stesso che accrediterà al Sanitario l'80% dell'importo qualora la prestazione sia effettuata fuori orario di lavoro, ed il 20% nel caso contrario.

#### **Art. 5**

##### Orario di lavoro

I Sanitari sono tenuti ad osservare gli orari e ad esplicitare gli incarichi di servizio previsti per i rispettivi ambiti di lavoro, orari ed incarichi che saranno stabiliti e articolati dalla Direzione dell'I.S.S. sentito il Consiglio dei Sanitari.

I Sanitari dipendenti dell'I.S.S., ad eccezione dei Medici Condotti e di quelli dell'Ufficio d'Igiene, devono prestare servizio per 40 ore settimanali distribuite in 6 giorni anche con doppia entrata giornaliera.

L'attività che per obiettive esigenze di servizio si rende necessaria oltre l'orario stabilito dalle 40 ore settimanali sarà compensata come lavoro straordinario. La vigilanza dell'orario è effettuata dalla Direzione Sanitaria. Il rispetto dell'orario di lavoro non esime il medico dagli obblighi giuridici e dai doveri deontologici nei confronti dei malati a lui affidati.

I Medici Condotti sono tenuti ad esplicitare un servizio di 12 ore giornaliera per 6 giorni alla settimana. Per le restanti 12 ore devono effettuare a turno il servizio di guardia notturna con sede presso l'Ospedale. Al Medico Condotto che ha svolto il servizio di guardia spetta 1/2 giornata di riposo da usufruire la mattina seguente. Il servizio di guardia notturno è compensato con un'indennità forfettaria di L. 23.500.

I Medici Condotti hanno diritto ad 1 giorno di riposo settimanale, durante il quale si sostituiscono reciprocamente assumendosi il servizio di condotta del collega a riposo.

I Medici che prestano servizio nell'ambito dell'Ufficio d'Igiene sono tenuti ad osservare un orario di 40 ore settimanali che potrà essere applicato anche in 5 giorni alla settimana.

## **Art. 6**

### Lavoro straordinario

Si intende per lavoro straordinario quello eseguito oltre i normali orari in casi di contingenze particolari: questo, salvi i casi d'urgenza, deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore dei Servizi Sanitari d'intesa col Direttore Generale dell'I.S.S. Non si possono richiedere prestazioni straordinarie che superino il 40% delle prestazioni ordinarie.

Il lavoro straordinario è retribuito secondo le norme della vigente legge organica.

## **Art. 7**

### Servizio di guardia

La guardia, che dura 24 ore, può essere di pronto soccorso o interna; l'una può associarsi all'altra. Sono tenuti al servizio di guardia gli Assistenti e gli Aiuti dei reparti di degenza.

Per le ore di guardia espletate durante il normale lavoro non è prevista nessuna maggiorazione di retribuzione. E' previsto invece il pagamento delle rimanenti ore con indennità forfettaria pari a L. 22.000 per gli Assistenti e a L. 25.000 per gli Aiuti.

Dopo il servizio notturno il sanitario ha diritto a 24 ore di riposo, distinte dal normale giorno di riposo settimanale.

## **Art. 8**

### Servizio di pronta disponibilità

Si intende per servizio di pronta disponibilità la reperibilità, di solito a mezzo telefono, e la possibilità di giungere in servizio nel giro di 20 minuti circa. La reperibilità non può essere richiesta per più di 15 giorni al mese salvo casi eccezionali. Il servizio di reperibilità è articolato dalla Direzione Sanitaria d'intesa con la Direzione dell'I.S.S., sentito il Consiglio dei Sanitari, in base alle esigenze dei vari reparti e servizi. Per il servizio di pronta disponibilità è previsto un pagamento forfettario per ogni periodo giornaliero compreso dalle ore 9 di un giorno alle ore 9 del giorno successivo e comunque, di 24 ore, di L. 10.000 per i Primari, L. 8.000 per gli Aiuti e lire 6.000 per gli Assistenti.

## **Art. 9**

### Riposo settimanale

Sono previsti 52 giorni di riposo all'anno stabiliti a turno con gli altri colleghi secondo le necessità di servizio oltre a quelle festività infrasettimanali che non cadono nella giornata di riposo. Il riposo settimanale può essere goduto anche in giornate diverse dalla domenica senza che ciò comporti maggiorazioni nella retribuzione. Nel caso che il riposo settimanale non possa essere goduto nei giorni stabiliti, il dipendente ha diritto di fruirne entro 30 giorni, in caso contrario ha diritto al pagamento delle ore prestate secondo le norme della legge organica.

## **Art. 10**

## Criteria per l'assunzione

I Sanitari per essere assunti alle dipendenze dell'I.S.S. devono essere in possesso di

- a) laurea in medicina e chirurgia
- b) abilitazione all'esercizio della professione.
- c) iscrizione all'ordine dei Medici.

I titoli necessari per accedere ai posti sono previsti nell'Allegato A della legge organica vigente.

### **Art. 11**

#### Comando per perfezionamento professionale

E' prevista per i Medici la partecipazione a corsi di perfezionamento, congressi e convegni di studio delle rispettive specialità. In tal caso, dietro conforme parere della Direzione dell'I.S.S., il Capo del Personale concede un "comando" per motivi di studio, durante il quale verrà corrisposta la normale retribuzione oltre alle indennità di trasferta previste per i Dipendenti dello Stato.

### **Art. 12**

#### Indennità ai Sanitari

Ai Sanitari facenti parte del sistema di Sicurezza Sociale, competono, oltre alla retribuzione prevista dall'art. 53 della legge organica, le indennità previste dalla tabella allegata alla presente normativa.

Al Direttore dei Servizi Sanitari dell'I.S.S. ed al Medico Fiscale, competono, rispettivamente, oltre alla retribuzione di cui sopra, le indennità attribuite ai Primari ed agli Aiuti Ospedalieri di cui alla tabella allegata.

Le indennità Ospedaliera o Ambulatoriale e di aggiornamento, di cui all'allegata tabella, non sono pensionabili e non vengono liquidate nella tredicesima mensilità.

L'indennità ospedaliera o ambulatoriale viene considerata ai fini del calcolo per la determinazione del compenso per lavoro straordinario.

### **Art. 13**

#### Anzianità di Servizio

Ai fini dell'applicazione della tabella allegata, ai Sanitari attualmente in servizio viene riconosciuta l'anzianità di servizio come permanenza nella qualifica.

### **Art. 14**

#### Indennità al Medico Fiscale

Al Medico Fiscale viene attribuita una indennità forfettaria mensile di disponibilità, fissata nella misura di lire 75.000 non pensionabile, non liquidabile nella tredicesima mensilità e liquidabile solo nei periodi di servizio effettivo.

### **Art. 15**

Indennità ai Farmacisti

Ai Farmacisti Direttori e Coadiutori è attribuita una indennità di reperibilità e servizio per 14 ore giornaliere, cioè oltre al normale orario di servizio della Farmacia, di L. 6.000 giornaliere per 15 giorni al mese, non pensionabile, non liquidabile nella tredicesima mensilità e liquidabile solo nei periodi di effettivo servizio.

### **Art. 16**

Sanzioni

Le sanzioni nei confronti di coloro che verranno meno alle presenti norme sono quelle previste dalle Leggi dello Stato.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 28 dicembre 1972 - 1672 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Rosolino Martelli - Bruno Casali

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

E. Della Balda

TABELLA ALLEGATA

Qualifica: Primario

Parametro: 300

Retribuzione: Base L. 225.000 - Indennità integrativa L. 75.000.

Anni di Indennità Indennità Totale retrib.

permanenza Ambulatoriale di comprensiva

nella o Ospedaliera aggiornamento degli scatti

qualifica di anzianità

5 530.000 215.000(1) 1.045.000

5 585.000 ..... 1.154.250

16 600.000 ..... 1.236.187

8 600.000 231.000 1.311.000

(1) L'indennità di aggiornamento è tendenzialmente crescente, ma variabile da 215.000 a 247.875, per mantenere costanti i totali delle classi di retribuzioni.

Qualifica: Aiuto

Parametro: 280

Retribuzione: Base L. 215.600 - Indennità integrativa L. 64.400.

Anni di Indennità Indennità Totale retrib.

permanenza Ambulatoriale di comprensiva

nella o Ospedaliera aggiornamento degli scatti

qualifica di anzianità

5 310.000 160.500(1) 750.500

5 350.000 ..... 859.446

5 390.000 ..... 966.910

11 400.000 ..... 996.151

8 400.000 194.420 1.046.900

(1) L'indennità di aggiornamento è tendenzialmente crescente, ma variabile da 160.500 a 210.590, per mantenere costanti i totali delle classi di retribuzione.

Qualifica: Assistente

Parametro: 235

Retribuzione: Base L. 191.500 - Indennità integrativa L. 43.500.

Anni di Indennità Indennità Totale retrib.

permanenza Ambulatoriale di comprensiva

nella o Ospedaliera aggiornamento degli scatti

qualifica di anzianità

3 135.000 76.500(1) 446.500

5 195.000 ..... 550.192

5 230.000 ..... 657.020

5 274.000 ..... 763.800

8 320.000 ..... 830.953

8 320.000 154.594 862.790

(1) L'indennità di aggiornamento è tendenzialmente crescente, ma variabile da 76.500 a 168.955, per mantenere costanti i totali delle classi di retribuzione.

Qualifica: Medico Condotta

Parametro: 265

Retribuzione: Base L. 208.000 - Indennità integrativa L. 57.000.

Anni di Indennità Indennità Totale retrib.

permanenza Ambulatoriale di comprensiva

nella o Ospedaliera aggiornamento degli scatti

qualifica di anzianità

2 200.000 119.250(1) 584.250

2 280.000 ..... 689.510

5 310.000 ..... 785.270

5 380.000 ..... 919.790

12 400.000 ..... 1.006.430

8 400.000 224.430 1.055.830

(1) L'indennità di aggiornamento è tendenzialmente crescente, ma variabile da 119.250 a 240.030, per mantenere costanti i totali delle classi di retribuzione.